



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 06 – 23 GENNAIO 2024

Riunione del 4.01.2024

Presidente Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Giuseppe Bianco
Componente Avv. Luisella Savoldi

Proc. N. 05.23.24

*Reclamo del Sig. ***** avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale FIPAV in data 6 dicembre 2023 (C.U. n. 28 del 7 dicembre 2023) in esito al procedimento disciplinare incardinato su deferimento della Procura Federale*

Con atto del 14 novembre 2023 la Procura Federale della FIPAV deferiva il tesserato ***** al Tribunale Federale chiedendo l'avvio del procedimento disciplinare, per la violazione degli artt. 13 e 16 Statuto FIPAV, dell'art. 19 R.A.T., degli artt. 1 e 5 del Codice Etico, degli artt. 1 e 74 Reg. Giur., con le aggravanti di cui all'art. 102, lettere B, C, D e F del Reg. Giur. per avere, nella qualità di allenatore, *“compiuto, in più occasioni, atti violenti di natura sessuale nei confronti dell'atleta minorenni, non consenziente, *****, a lui affidata in ragione della sua qualifica di allenatore del sodalizio affiliato presso il quale quella era tesserata, culminati con lo stupro della minore; fatto per il quale è stato indagato dalla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, con ciò anche determinando grave disdoro alla FIPAV e al movimento pallavolistico nazionale tutto”*.

I fatti alla base della richiesta della Procura Federale traevano origine da un esposto presentato nell'agosto del 2023 dal Presidente del Comitato Regionale Fipav Trentino alla Procura Federale, in seguito alla ricezione della comunicazione, da parte del padre di una tesserata minorenni, dell'avvio di un procedimento penale a carico del tesserato *****.

Il procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Rovereto risultava incardinato in seguito alla proposizione, da parte dei genitori dell'atleta minorenni ***** , presso i Carabinieri di Rovereto di denuncia querela nei confronti del di lei allenatore per il reato di violenza sessuale





aggravata.

Più in particolare, in base a quanto riferito dalla minore nella denuncia querela del maggio 2023, l'atleta sarebbe stata molestata sessualmente ed in maniera ripetuta dal suo allenatore *****, il quale l'avrebbe costretta a subire ripetuti palpeggiamenti e sfregamenti, avrebbe proferito, anche alla presenza di altra atleta minorenni, commenti ambigui ed inopportuni e, da ultimo, avrebbe costretto la denunciante a subire un rapporto sessuale completo.

La Procura Federale, ricevuto l'esposto, avviava il relativo procedimento disciplinare, nel corso del quale acquisiva la denuncia querela presentata presso i C.C. di Rovereto nonché gli atti ostensibili relativi al procedimento penale incardinatosi presso la Procura della Repubblica di Rovereto e rubricato al n. 560/23 r.g.n.r. (in particolare, il verbale di incidente probatorio del 20.06.2023) e, ritenuta la possibile rilevanza disciplinare della condotta sopra descritta, notificava al tesserato ***** la comunicazione di conclusione delle indagini.

L'incolpato, per il tramite del proprio legale, Avv. Sonia Speri, inviava alla Procura Federale una memoria difensiva con la quale, contestando l'eccessiva rapidità del procedimento disciplinare, sosteneva l'infondatezza delle accuse mosse e chiedeva l'archiviazione del procedimento disciplinare.

A seguito di tutto quanto sopra, la Procura, ritenuta provata la responsabilità del ***** relativa alla violazione dei principi etici sui quali si fonda l'Ordinamento domestico e ritenute le dichiarazioni della minore attendibili e tali da fare venire meno i presupposti dell'appartenenza dell'incolpato alla comunità federale, lo deferiva innanzi al Tribunale Federale.

Con decisione pubblicata il 7 dicembre 2023 (C.U. n. 28 del 7.12.2023) il Tribunale Federale, dopo aver sentito all'udienza di discussione il Procuratore, che riteneva provata la condotta dell'incolpato, nonché la difesa di quest'ultimo, ritenuta la sua condotta disciplinarmente rilevante, disponeva la radiazione dello stesso *****.

Quest'ultimo presentava reclamo innanzi a questa Corte eccependo, in via pregiudiziale -preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale e, in via subordinata, riproponendo alcune delle doglianze già sollevate dinnanzi al Tribunale, chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza:

- per violazione dei termini a comparire;
- per omessa motivazione in ordine all'eccezione sulla violazione del termine a comparire;
- per assenza e mancata assistenza del segretario verbalizzante;
- per contraddittorietà della sentenza rispetto al contenuto del verbale d'udienza relativo alla lettura del dispositivo.





Nel merito il reclamante insisteva per il suo proscioglimento per insufficienza di prove dei fatti contestati.

All'udienza del 4 gennaio 2024, sentito il Procuratore Federale, il quale chiedeva la conferma della sentenza emessa dal Tribunale, nonché la difesa di parte reclamante, che insisteva nei motivi tutti di doglianza di cui al proprio atto di impugnazione, la Corte Federale di Appello si riservava, trattenendo la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e va respinto per i motivi che seguono.

Giova preliminarmente ricordare che il Codice di Giustizia Sportiva del CONI rimanda, in relazione ai principi da applicare al processo sportivo, alle norme del Codice di procedura civile in quanto compatibili (cfr. art. 2, comma 6, CGS CONI) e tale richiamo alla codificazione civile è stato più volte ribadito all'interno della giurisprudenza del Collegio di Garanzia del Coni.

Il reclamante basa prevalentemente la sua difesa su asserite violazioni procedurali del giudizio o, comunque, di norme processuali che inficerebbero la validità del procedimento svoltosi dinnanzi al Tribunale, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

In realtà il Tribunale Federale, facendo corretta applicazione sia delle norme federali sia delle norme procedurali, ha esaminato e correttamente motivato, ove necessario, le eccezioni proposte dal reclamante in primo grado e in questa sede riproposte.

1) Sul presunto difetto di giurisdizione

Per quanto attiene l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata in via pregiudiziale/preliminare dal reclamante e fondata sul fatto che, al momento dell'instaurazione del procedimento disciplinare, il signor ***** non fosse più un tesserato Fipav, la stessa è da ritenersi infondata.

Come più volte affermato dal Collegio di Garanzia del Coni (cfr., per tutte, Collegio di Garanzia Sezioni Unite Decisione n. 46 dell'11 ottobre 2016; Collegio di Garanzia Sezioni Unite Decisione n. 11 del 2018) i soggetti tesserati con le Federazioni Sportive devono ritenersi pacificamente soggetti alle "giurisdizione" degli organi della giustizia sportiva per fatti verificatisi **quando erano tesserati** ed anche nel caso in cui il tesseramento è venuto meno nel corso dell'azione disciplinare e del conseguente giudizio.

In proposito l'art. 1, comma 4, dei Principi di giustizia sportiva, approvati dal CONI, espressamente prevede che "sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile".





La denuncia querela proposta dall'atleta ***** attiene a fatti avvenuti tra l'aprile e il maggio 2023, allorquando il signor ***** era tesserato Fipav e rivestiva il ruolo di allenatore presso la società affiliata della minorene.

Tanto permette di radicare la Giurisdizione del Tribunale Federale e di Codesta Corte in secondo grado in merito alle condotte contestate al reclamante e commesse durante lo svolgimento della sua attività federale con la qualifica di allenatore.

Se così non fosse, il mancato rinnovo del tesseramento sarebbe sufficiente ad evitare un procedimento disciplinare e, conseguentemente, garantirebbe la facoltà all'incolpato di tesserarsi allo scadere dei termini prescrizionali del procedimento disciplinare.

Sul punto ha quindi correttamente motivato la sentenza di primo grado e la relativa censura deve essere rigettata.

2) Sulla asserita violazione del termine a comparire.

A mente dell'art. 34, 2 comma, reg. giur. tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine.

La disposizione citata non prescrive alcun obbligo di motivazione, ma semplicemente richiede che sussistano "giusti" motivi.

Tale abbreviazione, dunque, valutata come necessaria dal Presidente (giusti motivi), ma per la quale non è richiesta motivazione specifica, può essere disposta purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Nel giudizio dinnanzi al Tribunale il reclamante era personalmente presente e a mezzo di difesa tecnica ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa, di talché non risulta compresso il suo diritto per effetto della riduzione del termine a comparire, per come disposto dal Presidente per giusti motivi. Risulta, inoltre, dal verbale di udienza che la difesa ha, in tale sede, lamentato solo la mancanza di motivazione del provvedimento di riduzione del termine a comparire, discutendo poi nel merito la richiesta di deferimento avanzata della Procura.

Chiaro è che la difesa del reclamante, conscia della facoltà del Presidente di ridurre il termine a comparire, dinnanzi al Tribunale Federale ha solo criticato la mancata motivazione della decisione, di cui si dirà oltre, senza eccepire alcuna eventuale nullità e nemmeno ha richiesto un termine a difesa. Solo con il reclamo, per la prima volta, formula specifica eccezione di nullità per asserita violazione del termine a comparire.





Orbene, per principio generale che si ricava dalle disposizioni di cui all'art. 156 c.p.c., nel caso in cui la parte a beneficio del quale il termine a difesa è posto - perciò ai fini che qui interessano, il deferito - non eccepisca la violazione prontamente e, comunque, nella prima difesa utile ed invece espleti integralmente la sua attività difensiva, implicitamente rinuncia all'eccezione dando prova che il termine abbreviato non le ha procurato alcun svantaggio.

Tale eccezione, dunque, oltre a risultare oggi rinunciata e, dunque, inammissibile, è pure infondata in considerazione del fatto che il reclamante ha potuto svolgere compiutamente le proprie difese.

In tal senso: Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 21910/14; depositata il 16 ottobre)

3) Sulla asserita omessa motivazione sui giusti motivi di abbreviazione del termine a comparire.

Le considerazioni già svolte al punto che precede valgono anche per il rigetto della eccezione in argomento.

La norma in materia di fissazione di udienza, come detto, prevede la facoltà del Presidente, ricorrendone giusti motivi, di abbreviare i termini a comparire senza alcun obbligo di motivazione¹, ma semplicemente richiede che sussistano “giusti” motivi.

Il mero richiamo ai “giusti” motivi operato nel provvedimento di fissazione dell'udienza del 23.11.2023, laddove è ravvisabile una non equivoca manifestazione di volontà finalizzata a prescrivere la riduzione dei termini suddetti, è di per sé sufficiente a consentire il corretto utilizzo di tale facoltà da parte del Presidente, purché non venga, come non è avvenuto, compreso il diritto di difesa del deferito.

Come sopra detto, il reclamante ha potuto esperire le proprie difese, non ha richiesto un termine a difesa e non ha nemmeno motivato riguardo a quale attività difensiva non avrebbe potuto esplicitare in quella sede per effetto della riduzione dei termini a comparire.

Al riguardo, dunque, in sentenza non era necessaria alcuna motivazione proprio perché nulla era stato espressamente eccepito e reiterato.

Peraltro, va osservato, che, come correttamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte” (in questo senso, v. Cass. civ., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. civ., 6 dicembre 2017, n. 29191).

Per tale ragione anche la doglianza sul punto deve essere rigettata.

4) Sulla presunta assenza e mancata assistenza del segretario d'udienza.

¹ Come invece previsto dall'art. 641 c.p.c., comma 2, che attribuisce al giudice la facoltà di ridurre o aumentare "con decreto motivato", il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo "se concorrono giusti motivi".



Eccepisce il reclamante la nullità dell'udienza e della sentenza per l'asserita omessa presenza e assistenza del segretario alla seduta del 6.12.2023.

Al di là del fatto che l'eventuale assenza ed assistenza del segretario non risulta provata, in ogni caso va detto che, per Giurisprudenza consolidata e costante della Suprema Corte di Cassazione, l'eventuale mancata assistenza del segretario nella redazione del verbale di udienza non comporta la nullità o inesistenza dell'atto, in quanto la sua funzione (richiamata pure dall'art. 14 Reg. Giur.) ha natura integrativa di quella del Giudice.

In tal senso, per tutte, Cass.Civ. Sez.Lav.25/5/1996 n.4849; Cass.Civ.Sez.III 25/3/1999 n.2820; Cass.Civ.Sez.Trib. 20/4/2007 n.9389).

Peraltro, in carenza di una specifica comminatoria di nullità, il mancato rispetto delle norme relative alla dettatura e alla redazione del processo verbale non vizia l'udienza e non rende gli atti in essa compiuti inidonei al raggiungimento del loro scopo, tenuto conto, altresì, che con la sottoscrizione del Presidente viene ugualmente soddisfatta la finalità sostanziale di attribuire pubblica fede a quanto documentato nel verbale medesimo.

Ciò vale ancor di più per la successiva decisione.

Anche tale motivo deve quindi essere rigettato.

5) Sulla asserita nullità della sentenza per presunta contraddittorietà rispetto al contenuto del verbale d'udienza.

A dire del reclamante la sentenza impugnata sarebbe nulla per effetto della asserita contraddittorietà tra il verbale di udienza e il contenuto della sentenza in relazione alla presunta omessa lettura del dispositivo al termine della camera di consiglio.

Nel verbale di udienza testualmente si legge:” *All'esito della discussione il Tribunale si riservava di decidere. Terminata la camera di consiglio il Tribunale legge il dispositivo depositando contestualmente la sentenza*”.

A fine pag.1 della decisione testualmente si legge:” *All'esito della discussione il Tribunale leggeva il dispositivo e depositava contestualmente la sentenza*”, mentre a fine pag. 2 della decisione stessa testualmente si legge:” *All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo e depositava contestualmente le motivazioni della decisione*”.

Orbene, risulta evidente come non sussista alcuna contraddittorietà tra verbale di udienza e sentenza in quanto il termine “discussione”, riportato a pag.1 della decisione, rappresenta un evidente errore materiale, superato proprio da quanto riportato a pag.2 della decisione, esattamente coincidente con quanto riportato a verbale.



Alla luce di ciò si deve intendere corretto l'operato del Tribunale e rispettata la norma generale che impone il deposito delle motivazioni unitamente alla decisione, qualora non venga data lettura del dispositivo con termine per il deposito delle motivazioni.

In ogni caso, al riguardo, va ricordato il principio generale stabilito dall'art. 2.5 Reg. giur. secondo cui i vizi formali che non comportano una violazione dei principi dell'articolo 2 (Principi del processo sportivo) non determinano l'invalidità dell'atto.

Il tema della forma e della validità degli atti viene posto, nel codice di giustizia sportiva del C.O.N.I., quale tema centrale volto alla ricerca di un corretto bilanciamento nella tutela tra i requisiti formali e la sostanza della garanzia processuale, legata alle situazioni giuridiche protette nell'ordinamento sportivo.

Il richiamo, contenuto nel VI comma dell'articolo 2 del Codice di giustizia sportiva, alla libertà delle forme nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, rimanda all'art. 121 cp.c. e chiarisce che gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, sancendo, in tal modo, la prevalenza della sostanza sulla forma.

Anche la Suprema Corte di cassazione ha avuto modo di pronunciarsi al riguardo, ribadendo sempre il principio che *“ l'esistenza della sentenza civile è determinata , invero, salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati, dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata , ai sensi dell'articolo 133 cpc, mentre il suo dispositivo è atto privo di rilevanza giuridica esterna e di definitività. (Cass.Civ.Sez.III 11/02/2022 n.4430; Cass.Civ.20/9/2017 n.20768; Cass.Sez.Un.22/9/2016 n.18569).Ne discende che le nullità della sentenza debbano risultare dal testo della medesima, pubblicato nelle forme suindicate e non possono essere desunte aliunde mediante riferimento ad altri atti ad esso estranei”*. (Cass.Civ.Sez.I Ord.n.33323 del 21/12/2018; Cass. Civ. Sez.I 29/10/2015 n.22113).

Quanto detto vale anche per le eccezioni sopra descritte.

Anche tale doglianza, dunque, deve essere rigettata

6) Sull'asserita insufficienza del compendio probatorio.

Lamenta il reclamante che la decisione del Tribunale si fondi unicamente sul materiale probatorio acquisito dalla Procura ovvero la denuncia querela della persona offesa nonché il verbale di incidente probatorio, risultando mancante di qualsivoglia riscontro esterno oggettivo al portato accusatorio offerto dalla persona offesa.





Si duole altresì del fatto che, risultando il procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari, la difesa non è stata in grado di conoscere il quadro probatorio completo a suo carico e non è stata, di conseguenza, in grado di addurre elementi a sua difesa.

Tale affermazione, seppur corretta rispetto al procedimento penale pendente, non rispecchia il contenuto del fascicolo relativo al procedimento disciplinare che qui ci occupa.

Dinnanzi a questo giudice, il quadro probatorio a carico del reclamante è definito dagli atti acquisiti e, rispetto a tale compendio, la difesa ha scelto solamente di negare ogni addebito.

Il processo sportivo, come correttamente evidenziato anche dal Tribunale di primo grado, non ha gli stessi scopi ed i medesimi tempi della giustizia penale e, conseguentemente, non può e non deve necessariamente basarsi sull'accertamento di eventuali responsabilità penali da parte dell'autorità ordinaria.

Le Federazioni sportive nazionali sono soggette all'applicazione del D. L. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, con la quale è stata affermata l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento della Repubblica.

In particolare, la L. 280/2003 ha demandato all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni inerenti all'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e le condotte rilevanti sul piano disciplinare, nonché l'irrogazione delle relative sanzioni.

Ogni Federazione ha la competenza esclusiva nel definire le fattispecie dei comportamenti disciplinarmente rilevanti.

Gli associati, aderendo a questo sistema, sono assoggettati all'azione dei relativi organi di controllo e giurisdizione.

Ciò che la giustizia sportiva è chiamata a fare, in altre parole, è accertare se i comportamenti oggetto di contestazione possano o meno integrare – indipendentemente da una loro rilevanza penale – violazioni delle specifiche norme poste dall'ordinamento sportivo a tutela dei principi cui lo stesso si ispira e possano, conseguentemente, essere sanzionati dalle competenti autorità.

Alla luce di ciò, dunque, anche volendo prescindere dalle dichiarazioni dell'atleta minorene ***** – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare non essendo stati avanzati e motivati dalla difesa tecnica nemmeno intenti calunniosi della persona offesa – non può non rilevarsi come la documentazione presente agli atti dell'odierno procedimento sia già da sola sufficiente a dimostrare la fondatezza delle contestazioni disciplinari mosse al sig. *****.

Anche prescindendo dalle specifiche condotte ascritte al reclamante dall'atleta *****., è di tutta





evidenza come la gravità dei fatti di cui il sig. ***** è accusato, unitamente alla circostanza per la quale più di un'atleta si sia comunque sentita in più occasioni a disagio di fronte ad alcuni atteggiamenti tenuti dallo stesso, siano elementi già di per sé sufficienti a recare disdoro e pregiudizio alla FIPAV.

Sul punto, l'art. 16, comma 3, dello Statuto recita: “Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di osservare, e gli associati sono tenuti a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i regolamenti della FIPAV (...)”.

Allo stesso modo, l'art. 19, comma 2, R.A.T. recita: “I tesserati hanno il dovere: a) di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI; (...)”

L'art. 5 Codice Etico Federale afferma, poi, che “La FIPAV riconosce i principi di correttezza e lealtà e ne richiede il rispetto nello svolgimento dei propri doveri, con rigore morale e impegno professionale al fine di fornire servizi ad alto valore aggiunto.”

Si veda anche il Codice di Comportamento Coni, che all'art. 2 recita: “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.”

Si veda, infine, quanto stabilito dal Regolamento Giurisdizionale che, se all'art. 1 recita: “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva (...)”, all'art. 74 stabilisce poi che “(...) le Società, le Associazioni sportive affiliate e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIPAV e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della FIPAV e/o di altre Federazioni”.

Alla luce della normativa sopra richiamata, appare evidente come – anche a prescindere dalle specifiche e gravissime accuse mosse dall'atleta *****– l'essersi l'allenatore lasciato andare ai comportamenti descritti in atti costituisca, senza alcun dubbio ed al di là di una loro eventuale rilevanza penale, un fatto tale da ingenerare allarme e preoccupazione nelle atlete, nei loro genitori e nelle stesse società affiliate, con conseguente pregiudizio in danno della Federazione.





Da ultimo deve evidenziarsi anche che tra processo sportivo e il processo penale, lo standard probatorio richiesto ai fini della decisione di colpevolezza o assoluzione del tesserato è differente. Ciò comporta nel rito sportivo una differenza di garanzie da un punto di vista processuale sostanziale e difensivo, giustificato dalla duplice esigenza di ottenere un giudizio tempestivo e dell'osservanza dell'obbligo di lealtà, che risulta essere concetto molto più esteso rispetto quello di colpevolezza.

Per il procedimento sportivo, lo standard probatorio apprezzato non si spinge sino al raggiungimento della certezza assoluta della commissione dell'illecito, né al superamento del ragionevole dubbio, come invece avviene nel diritto penale.

Il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente una violazione disciplinare deve essere superiore alla semplice valutazione di probabilità, sebbene inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 93/2017, stabilendo che: *“all'interno dei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A maggior ragione, l'organo giudicante non può spingersi fino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l'adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI. A conforto di tale orientamento, appare necessario fare ricorso al principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping e considerato ormai acquisito come principio generale immanente all'ordinamento sportivo. In sostanza, nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve formarsi un “confortevole convincimento”. Per giungere a questo risultato il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle*





probabilità, ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, si considerino Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016)".

Ciò significa che deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito.

Nel caso in questione, il materiale probatorio a carico del *****. nonostante non superi il ragionevole grado di certezza richiesto nel procedimento penale, è stato supportato da circostanze di gravità, precisione e concordanza, necessarie a generare un ragionevole affidamento in merito alla constatazione della sua colpevolezza.

La denuncia querela acquisita in atti risulta confermata in incidente probatorio dalla minore e nessuna prova contraria e a discarico è stata offerta a questo Collegio.

La tutela dei soggetti minori che vengono affidati alle cure dei loro allenatori non può essere subordinata all'attesa della decisione irrevocabile del Giudice Penale, considerati i tempi del processo penale.

Le condotte contestate al reclamante giustificano, dunque, a parere di questa Corte, la sanzione disciplinare allo stesso inflitta, che appare dunque congrua e commisurata ai fatti contestati.

Ritenuto, infatti, che è sussistente la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazione dei doveri conseguenti all'esercizio delle proprie funzioni e, considerato che i fatti ascritti al reclamante risalgono ad un periodo in cui la minore era a lui affidata, dai genitori, per lo svolgimento di attività federale, nessun'altra sanzione, diversa da quella irrogata, può ritenersi proporzionata.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello rigetta il reclamo e conferma la decisione impugnata con cui è stata disposta la radiazione dalla Fipav del Sig. *****.

Dispone la pubblicazione della sentenza previo oscuramento dei dati personali delle parti.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 23 Gennaio 2024

